

Un ulteriore aspetto pratico connesso all'applicazione delle procedure per la PG dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06

La nuova prescrizione asseverata della PG introdotta dalla legge sui delitti contro l'ambiente, può essere applicata solo ad uno o più reati "in stralcio" qualora le diverse violazioni penali rilevate siano "inquadabili" nelle previsioni di continuazione di cui all'art. 81 comma 2 codice penale?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

In articolo precedente pubblicato su questa testata giornalistica on line¹ abbiamo affrontato uno dei tanti punti critici che si stanno delineando all'indomani dell'entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (*"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, G.U. n.122 del 28-5-2015). Ed esattamente il caso che un'azione illecita nella sua dinamica vada ad integrare più reati diversi in modo contestuale. Ci siamo chiesti nel citato precedente articolo come interviene la nuova disposizione relativa alle prescrizioni asseverate tecnicamente in fattispecie similari. Riguarda ambedue le tipologie di violazioni, o no? Ed in caso negativo, che fine fa la violazione che non rientra in questa nuova procedura?

In parallelo con tale aspetto segue altro "dubbio" (meritevole di approfondimento), relativo al "rapporto" tra le previsioni di cui all' art. 81 comma 2 C.P. e la nuova procedura di cui alla Parte Sesta/bis del D. Lgs. 152/2006.

Come è noto, tale art. 81 cpv C.P. prevede la continuazione tra reati: *Comma 1- È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Comma 2 - Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso commette anche in tempi diversi (6) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.*

¹ "La nuova prescrizione asseverata della PG introdotta dalla legge sui delitti contro l'ambiente riguarda solo le contravvenzioni previste dal D.Lvo n. 152/06 e non anche altri reati ambientali previsti da leggi diverse" - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - Pubblicato il 2 settembre 2015 in area NEWS di www.dirittoambiente.net

Non è così infrequente - quando si fa un controllo ambientale ad uno stabilimento industriale (oppure ad un impianto di gestione rifiuti o ad un impianto di depurazione o ad una discarica) - rilevare, durante l'effettuazione della verifica, più reati.

Questo potendosi riscontrare:

- la presenza di più violazioni contravvenzionali allo stesso articolo o a diversi articoli del T.U.A.;
- la presenza di più violazioni contravvenzionali, sia ad articoli del T.U.A. che ad articoli di norme diverse dal T.U.A. (ad es. all'art. 674 c.p., all'art. 734 c.p., agli artt. 6 comma 1° e 33 comma 3° del R.D. n. 1604/1931, etc.);
- la presenza sia di delitti che di contravvenzioni.

In relazione a quanto sopra, e alla nuova procedura di cui alla Parte Sesta/bis del D. Lgs. 152/2006, potrebbero pertanto essere contemporaneamente accertati sia dei reati per i quali la nuova procedura è applicabile (contravvenzioni al T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno) che reati per i quali la nuova procedura non è applicabile (delitti oppure contravvenzioni a norme diverse dal T.U.A. oppure contravvenzioni al T.U.A. che hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno)

Qualora le diverse violazioni penali rilevate siano "inquadabili" nelle previsioni di cui all'art. 81 comma 2 C.P., è plausibile che venga attivata la nuova procedura per le sole contravvenzioni al T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno e si proceda, contemporaneamente, in via "ordinaria" per gli altri reati (di fatto e sostanzialmente impedendo in tale modo - sembra ipotizzabile - che il giudice penale possa dare una valutazione "complessiva" dei diversi reati rilevati, e della relativa pena, ai sensi dell'art. comma 2° del codice penale?

Una questione "simile" sembra possa profilarsi anche per la applicazione della "aggravante ambientale" di cui al "nuovo" art. 452-novies codice penale: che si fa - infatti - quando dalla commissione di un "fatto già previsto come reato" deriva la violazione di "una o più norme" previste dal T.U.A. (e la violazione di queste norme del T.U.A. va a configurare delle ipotesi contravvenzionali per le quali sarebbe applicabile la nuova procedura di cui alla Parte Sesta/bis del D. Lgs. 152/2006)? Si attiva la nuova procedura (per le sole contravvenzioni del T.U.A.) oppure si procede con "ordinaria" informativa di reato, al fine di garantire la "unitarietà" del procedimento penale (e la relativa valutazione "complessiva" da parte del Giudice)?

Sono situazioni potenzialmente frequenti e - soprattutto - importanti, con rilevanti conseguenze sanzionatorie e procedurali. La nuova legge - come per tutti gli altri numerosi e diverse punti critici della nuova prescrizione asseverata che abbiamo tracciato in precedenza - nulla prevede al riguardo.

A nostro modesto avviso – ma è solo una valutazione generale – appare improbabile che, in via sostanziale, possa essere scelto dall'operatore di PG di procedere con prescrizione asseverata posto che, se si tratta di una molteplicità di reati (potenzialmente anche mista tra delitti e contravvenzioni...) e dunque nel loro complesso integrano in via realistica ipotesi di una certa gravità ed incidenza ambientale, evidentemente tale dato risulta in evidente con la natura di fatto modesto e senza pericolo di danno per l'ambiente in generale.

Non va dimenticato il disposto preliminare della nuova norma:

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...).

Come si vede, l'obbligo (da documentare per iscritto sugli atti redatti) per l'operatore di PG è – come primo adempimento – **accertare che quel reato contravvenzionale che intende sottoporre – in alternativa – alla prescrizione asseverata non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno** alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette...

Certamente, appare improbabile che nel contesto di una serie di reati (anche potenzialmente delitti e contravvenzione misti) - che possono peraltro essere previsti anche da altre norme extra T.U.A. - tra loro sinergici ed interconnessi dalla continuazione ex art. 81 comma 2 C.P., uno dei reati costituente componente strutturale di tale filiera dinamica unitaria come elementi fattuali, possa essere talmente modesta da poter essere estrapolata in "stralcio" dal contesto generale ed essere sottoposto a procedura asseverata.

Tutto è possibile in via teorica, ma poi di fatto la motivazione dell'operatore di PG dovrebbe essere profondamente articolata in modo da dimostrare questa particolare distonia sostanziale tra i reati (in filiera interconnessa). In questo caso – comunque – si ripropone di conseguenza altro dubbio che abbiamo espresso in ulteriore precedente articolo pubblicato su questo sito², ove ci siamo chiesti che succede se il PM, dopo aver ricevuto questa comunicazione, rileva l'eventuale errata scelta procedurale dell'organo di PG che magari ha

² "La nuova prescrizione asseverata della PG è applicabile al reato di superamento tabellare ex art. 137 comma 5 del T.U.A. (reato di pericolo presunto, peraltro non obblazionabile in via ordinaria)?" - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - A cura del Dott. Maurizio Santoloci – Pubblicato il 12 ottobre 2015 in area NEWS di www.dirittoambiente.net

attivato una prescrizione asseverata in modo illegittimo? Oppure – aggiungiamo in questa sede – in modo formalmente legittimo, ma sostanzialmente inopportuno ai fini del promovimento dell'azione penale...

Dalla lettura di tutta la nuova parte sesta inserita nel Testo Unico Ambientale sembra che non ci sia nessuna possibilità di appello, ricorso o comunque intervento terzo per intervenire sulla procedura decisa dalla polizia giudiziaria, la quale sembrerebbe arbitra assoluta ed insindacabile di ogni decisione... Ma è veramente così? Può essere veramente così?

Anche se la norma non lo prevede espressamente, riteniamo che in casi così limite debba necessariamente essere sottinteso un potere di controllo e di giusta direzione da parte del pubblico ministero verso l'organo di polizia giudiziaria (comunque dal PM dipendente) per rimediare a situazioni anomale, pur sempre possibili. Altrimenti la situazione sarebbe senza controllo. E dunque riteniamo ragionevole che possa esistere da parte del PM un potere di verifica e controllo sulle procedure asseverate, dopo che il PM stesso riceve – comunque - la comunicazione di notizia di reato (da sospendere - eventualmente - se la procedura invece risulti legittima).

Un aspetto, anche questo, da non sottovalutare nel contesto di questa discutibile nuova procedura che sta creando realmente molti problemi interpretativi ed applicativi.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 14 settembre 2015